



**CORTE DEI CONTI**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL**  
**SEDE di TRENTO**

composta dai Magistrati:

Anna Maria Rita LENTINI	Presidente
Tullio FERRARI	Consigliere
Gianfranco BERNABEI	Consigliere (relatore)
Carmine PEPE	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, c. 2, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO l'art. 79, cc. 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 di approvazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, e successive modificazioni, concernente le norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'istituzione delle Sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento n. 14 del 2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 111/CP/2023 del 14 aprile 2023 (versione aggiornata n. 1-2023);

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento dei Comuni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, cc. 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), secondo cui gli organi di revisione degli enti locali devono inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui rendiconti degli enti;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO il *“Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige”*, approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.;

VISTI gli artt. 3 e 11-bis del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, in materia di rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni e degli enti locali;

VISTO l'art. 9, c. 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2016, n. 160;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”*;

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante *“Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”*;

VISTO l'art. 1, c. 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e s.m., recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023”*;

VISTA la deliberazione di questa Sezione n. 111/2017/INPR, con la quale è stato ribadito l'obbligo degli enti locali della Provincia di Trento di trasmissione alla banca dati BDAP, ai sensi dell'art. 227, c. 6, del TUEL e dell'art. 1, c. 6, del d.m. 12 maggio 2016, dei rendiconti armonizzati già a partire dall'esercizio 2016, per consentire la funzione di controllo esterno intestata alla Corte dei conti;

VISTA la deliberazione n. 2/SEZAUT/2022/INPR della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la quale sono state approvate le linee guida e il questionario cui devono attenersi, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sui

bilanci di previsione 2022-2024, per l’attuazione dell’art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

VISTA la deliberazione n. 10/SEZAUT/2022/INPR della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la quale sono state approvate le linee guida e il questionario cui devono attenersi, ai sensi dell’art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sui rendiconti dell’esercizio 2021;

CONSIDERATO che, ai sensi della citata delibera della Sezione delle Autonomie, destinatarie delle linee guida *“sono anche le Sezioni regionali di controllo, comprese quelle delle Regioni a statuto speciale e delle due Province autonome di Trento e di Bolzano, come ausilio alle verifiche ad esse intestate”*, atteso che i criteri di orientamento forniti dalla Sezione mirano ad assicurare l’uniformità nell’esercizio delle attività di competenza per l’unitarietà di indirizzo nelle funzioni attribuite alla Corte;

VISTA la deliberazione n. 1/2022/INPR di questa Sezione di controllo della Corte dei conti di approvazione del programma dei controlli e delle analisi per l’anno 2022 che, al punto 2.3, stabilisce che l’esame dei rendiconti 2021 dei comuni della provincia di Trento venga definito con propria deliberazione *“sulla base di criteri selettivi che tengano conto della presenza di specifiche anomalie e criticità. Il controllo sarà svolto con le modalità e secondo le procedure di cui all’art. 1, cc. 166 e ss., della l. n. 266/2005 e riguarderà, in particolare, la verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, dell’indebitamento, il pareggio di bilancio, la verifica dell’osservanza dei vincoli dell’indebitamento ex art. 119 della Costituzione, la sostenibilità dell’indebitamento, l’assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari, anche in relazione agli impatti derivanti dalla pandemia da Covid-19 in termini di minori entrate e maggiori spese, la composizione dei risultati di amministrazione ai sensi del d.lgs. n. 118/2011, le partecipazioni in società controllate alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all’ente”*;

VISTA la propria deliberazione n. 46/2022/INPR, con la quale sono state definite le modalità e le procedure di verifica dei rendiconti dei comuni della provincia di Trento per l’esercizio finanziario 2021 e sono stati individuati i criteri di selezione degli enti da assoggettare ad un controllo di tipo più analitico, con la previsione di un’articolata istruttoria e di specifico contraddirittorio, sulla base delle informazioni presenti nella Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) e nei questionari, in modo da garantire comunque l’esame di un numero di comuni sufficientemente rappresentativo in rapporto alla complessiva dotazione finanziaria degli enti locali presenti nella provincia di Trento;

RILEVATO che, in applicazione della precitata delibera n. 46/2022/INPR, il Comune di Bedollo rientra tra gli enti da assoggettare a controllo analitico, poiché alla data del 5 agosto 2022 (data di adozione della delibera n. 46/2022/INPR) non aveva ancora trasmesso i dati di rendiconto 2021 alla BDAP (criterio indicato al nr. 2);

VISTA la nota dell'Unità di missione strategica Coordinamento enti locali, politiche territoriali e della montagna della Provincia autonoma di Trento, prot. n. PAT/RFP-324-07/12/2022-0842891, del 7 dicembre 2022, con la quale l'Ente vigilante ha comunicato che tutti i comuni della provincia di Trento, beneficiari delle risorse di cui all'art. 106 del decreto-legge n. 34 del 2020 e dell'art. 39 del decreto-legge n. 104 del 2020, hanno trasmesso, entro il termine perentorio del 31 maggio 2022, la certificazione relativa alla perdita di gettito in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, secondo le modalità indicate dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno n. 273932 del 28 ottobre 2021;

ESAMINATO il questionario sul rendiconto 2021 trasmesso a questa Sezione di controllo il 17 ottobre 2022, dall'organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Bedollo, tramite inserimento nel sistema informativo LimeSurvey della Corte dei conti;

ESAMINATA la relazione dell'organo di revisione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione 2021;

VISTA la nota prot. n. 464 del 27 febbraio 2023, con la quale con la quale il Magistrato istruttore ha comunicato all'Ente e all'Organo di revisione le principali criticità emerse in fase istruttoria;

ESAMINATA la nota acquisita al prot. Corte dei conti n. 727 del 20 marzo 2023, di riscontro agli specifici approfondimenti istruttori;

CONSIDERATO che il Comune di Bedollo, avendo una popolazione non superiore ai 5 mila abitanti, non è tenuto ad adottare la contabilità economico-patrimoniale e il bilancio consolidato con i propri organismi partecipati, in conformità a quanto previsto dall'Allegato 4/4 ai principi contabili, di cui al decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.;

RILEVATO che il Comune di Bedollo ha approvato il rendiconto 2021 in data 3 agosto 2022, in ritardo rispetto al termine del 30 aprile 2022, ed ha inviato i dati alla BDAP in data 22 luglio 2022, oltre la scadenza del 30 maggio 2022;

VISTA l'ordinanza n. 36 del 13 ottobre 2023, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il magistrato relatore, Gianfranco BERNABEI, giusta ordinanza del Presidente n. 15 del 18 aprile ed esaminata la documentazione agli atti;

#### **CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO**

1. L'art. 1, c. 166, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006) stabilisce che *“gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte*

*dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo.”.*

Il successivo c. 167 della medesima legge dispone che *“La Corte dei conti definisce unitariamente criteri e linee guida cui debbono attenersi gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria nella predisposizione della relazione di cui al c. 166, che, in ogni caso, deve dare conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo c., della Costituzione, e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.”.*

Sulla base di tale disposizione, la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha emanato la deliberazione n. 10/SEZAUT/2022/INPR, depositata in data 8 luglio 2022, con la quale sono state approvate le linee guida e il questionario cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, cc. 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, gli organi di revisione economico - finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sui rendiconti dell'esercizio 2021.

L'art. 148-bis del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), inserito dall'art. 3 del decreto-legge n. 174/2012, chiarisce che detto controllo tende alla *“verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto c., della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli Enti.”.*

La norma ne definisce, quindi, l'ambito, disponendo che *“Ai fini di tale verifica, le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti accertano altresì che i rendiconti degli Enti Locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente”* e stabilisce gli effetti delle relative risultanze, prevedendo che *“Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni Regionali di Controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.”.*

La Corte dei conti è chiamata a vigilare sulla corretta e uniforme applicazione delle regole contabili di armonizzazione da parte degli enti locali e, in tale compito, deve essere coadiuvata dall'organo di

revisione nella compilazione del Questionario-Relazione (di seguito, “Questionario”) e nelle verifiche istruttorie formulate dalla Sezione.

Occorre, altresì, precisare che l’art. 7, c. 7, della legge n. 131 del 2003 e s.m. prevede che, qualora tutte o parte delle irregolarità esaminate non siano così gravi da rendere necessaria l’adozione della deliberazione prevista dall’art. 148-bis del decreto legislativo n. 267/2000 e l’eventuale avvio del procedimento di c.d. “dissesto guidato”, disciplinato dall’art. 6, c. 2, del decreto legislativo n. 149/2011, la natura anche collaborativa del controllo svolto dalle Sezioni regionali della Corte dei conti non esclude la possibilità di segnalare agli enti interessati irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà.

Ciò appare utile per prevenire l’insorgenza di più gravi situazioni di deficitarietà o di squilibrio. L’evoluzione normativa (cfr. anche art. 6 del decreto legislativo n. 149 del 2011) ha sensibilmente rafforzato i controlli attribuiti alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali, determinando il passaggio da un modello di controllo di carattere prevalentemente “collaborativo”, privo di un effettivo apparato sanzionatorio e volto semplicemente a stimolare processi di autocorrezione, ad un modello di controllo cogente, dotato anche di efficacia inibitoria, qualora ne ricorrono i presupposti (si pensi alla preclusione dell’attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria, ovvero al procedimento di dissesto coattivo). Il quadro normativo va integrato con riferimento alla legislazione locale e, precisamente, all’art. 4 del d.P.R. n. 670 del 1972 (T.U. delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto di autonomia della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol), che attribuisce alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol la potestà di emanare disposizioni legislative in materia di “ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni”, nonché all’art. 8 dello Statuto di autonomia, che attribuisce alle Province autonome di Trento e di Bolzano la potestà di emanare disposizioni legislative in materia di “assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali.”.

Vanno anche menzionati l’art. 79 del predetto Statuto di autonomia, in base al quale, “fermo restando il coordinamento della finanza pubblica da parte dello Stato ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, le Province autonome provvedono al coordinamento della finanza pubblica provinciale, nei confronti degli enti locali [omissis]; in tale ambito spetta alle medesime Province definire i concorsi e gli obblighi nei confronti degli enti del sistema territoriale integrato di rispettiva competenza e vigilare sul raggiungimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica correlati ai predetti enti” ed il seguente art. 80 dello Statuto, che assegna alle Province autonome la competenza legislativa in materia di finanza locale e di tributi locali.

Infine, viene in rilievo l’art. 49 della legge provinciale n. 18 del 2015, come successivamente modificata, che ha disposto il recepimento di diverse norme del TUEL nell’ordinamento provinciale.

In relazione a quanto appena riportato, può essere considerata suscettibile di segnalazione all'ente locale, nonché alla Provincia autonoma di Trento, quale ente vigilante, ed alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, intestataria della competenza ordinamentale, ogni forma di irregolarità contabile anche non grave, così come meri sintomi di precarietà, al fine di stimolare le opportune misure correttive dei comportamenti di gestione, fermo restando che l'assenza di uno specifico rilievo su elementi non esaminati non costituisce di per sé valutazione positiva.

2. A completamento del quadro normativo appena delineato va, poi, sinteticamente richiamata la giurisprudenza costituzionale recentemente sviluppatasi in ordine alle prerogative autonomistiche delle Province autonome in materia di vigilanza e controllo della finanza locale.

Oltre ai principi già affermati nelle note pronunce della Corte costituzionale n. 60/2013, n. 39/2014, n. 40/2014, n. 184/2016 (quest'ultima recante l'importante qualificazione del bilancio come "bene pubblico"), va richiamata anche la sentenza n. 80/2017, che ha sottolineato "*l'indefettibilità del principio di armonizzazione dei bilanci pubblici [...] ontologicamente collegata alla necessità di leggere, secondo il medesimo linguaggio, le informazioni contenute nei bilanci pubblici. Ciò per una serie di inderogabili ragioni tra le quali, è bene ricordare, la stretta relazione funzionale tra «armonizzazione dei bilanci pubblici», «coordinamento della finanza pubblica», «unità economica della Repubblica», osservanza degli obblighi economici e finanziari imposti dalle istituzioni europee.*".

Secondo detta sentenza della Corte costituzionale, quindi, "*la finanza delle Regioni a statuto speciale è infatti parte della "finanza pubblica allargata" nei cui riguardi lo Stato aveva e conserva poteri di disciplina generale e di coordinamento, nell'esercizio dei quali poteva e può chiamare pure le autonomie speciali a concorrere al conseguimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica, connessi anche ai vincoli europei (cfr. sentenze n. 416 del 1995; n. 421 del 1998) [...].*".

Di rilievo sono anche le pronunce della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, che hanno riconosciuto la facoltà di utilizzo degli avanzi di amministrazione da parte delle amministrazioni territoriali, nonché la n. 77/2019, con cui la Corte costituzionale ha sottolineato il ruolo della Provincia autonoma di Trento di regista del sistema finanziario provinciale integrato nella gestione degli obiettivi di finanza pubblica assegnati su base territoriale.

3. Così delineato il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, possono ora esaminarsi gli esiti dell'esame della documentazione inerente al rendiconto per l'esercizio 2021 del Comune di Bedollo, dal quale si rilevano le seguenti principali risultanze finali:

- Risultato di amministrazione (lett. A)	1.479.650,38
- Parte accantonata (lett. B)	49.816,38
- Parte vincolata (lett. C)	60.536,20

- Parte destinata agli investimenti (lett. D)	451.625,65
- Parte disponibile (lett. E)	917.672,15
- Fondo finale di cassa	797.396,53
- Anticipazioni di cassa	0,00
- Capacità di riscossione	53,39
- Residui attivi finali	2.552.741,31
- Residui passivi finali	1.657.098,46
- Risultato di competenza di parte corrente (O1)	120.914,85
- Risultato di competenza (W1)	190.800,67
- Equilibrio di parte corrente (O3)	100.327,57
- Equilibrio complessivo (W3)	170.213,39
- Sostenibilità dei debiti finanziari	1,63
- Attivo patrimoniale	25.553.875,64
- Passività patrimoniali	1.898.079,05
- Patrimonio netto	23.655.796,59

Dallo scrutinio della situazione finanziaria del Comune e dall'esame della documentazione agli atti, è emersa la necessità di uno specifico approfondimento istruttorio, compendiato in apposita nota di richiesta (prot. n. 464 del 27 febbraio 2023), con la quale sono state formulate osservazioni e sono stati invitati l'ente e l'organo di revisione a fornire chiarimenti e ulteriori elementi integrativi, così instaurando regolare contraddittorio.

I rilievi e le tematiche da approfondire s'incentravano sui seguenti aspetti:

- mancata trattazione nella relazione al rendiconto dell'esercizio 2021 dei provvedimenti e delle misure correttive adottate per le criticità accertate nella deliberazione n. 117/2021/PRSE di questa Sezione di Controllo;
- tardiva approvazione e invio in BDAP del rendiconto 2021;
- incompleta verifica dei rapporti di debito/credito con gli organismi partecipati;
- incongruenze tra il prospetto degli equilibri di bilancio presente nella relazione del revisore e quello presente in BDAP e tra l'ammontare del debito indicato nel questionario e quello indicato nello stato patrimoniale;
- incremento della spesa corrente;
- monitoraggio progetti finanziati dal PNRR;
- vincoli Covid-19;

In esito alle predette richieste, con nota di data 20 marzo 2023, acquisita al prot. Corte dei conti n. 727 di pari data, a firma dell'Organo di revisione e del Sindaco, sono state trasmesse le controdeduzioni alla richiesta istruttoria.

Tuttavia, pur tenendo conto delle osservazioni pervenute e degli elementi forniti in sede di contraddittorio documentale, non appaiono superate alcune criticità già riscontrate nella verifica del questionario e della relazione dell'Organo di revisione sul rendiconto 2021 e che, di seguito, sono esaminate anche in una prospettiva dinamica e al fine di stimolare l'adozione di provvedimenti autocorrettivi.

4. Preliminariamente si osserva che, a risconto di specifica richiesta istruttoria, l'ente ha relazionato in merito alle misure conseguenziali assunte a parziale superamento delle criticità segnalate con la delibera di questa Sezione n. 117/2021/PRSE. Il Collegio raccomanda all'Amministrazione di proseguire nelle iniziative idonee a completare il livello di conformazione rispetto alle prescrizioni formulate.

5. Il Comune di Bedollo ha approvato il rendiconto per l'esercizio 2021 in data 3 agosto 2022, oltre il 30 aprile 2022, termine previsto dall'art. 227, c. 2, del decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL), e ha inviato i relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), di cui all'art. 13 della legge n. 196/2009, in data 22 luglio 2022 oltre il termine del 30 maggio 2022.

Innanzitutto, si rappresenta che il rendiconto è atto obbligatorio per legge (cfr., in termini, T.A.R. Campania Napoli, sentenza n. 13591/2004) e che, dal ritardo nell'approvazione o dalla sua omissione, nei casi più gravi, può conseguire l'attivazione della procedura disciplinata dall'art. 137 del d. lgs. n. 267/2000 e s.m. e dall'art. 120, cc. 2 e 3, della Costituzione, relativa all'eventuale esercizio di poteri sostitutivi degli organi; poteri attribuiti al Governo, con possibilità di intimare una diffida ad adempiere ed eventualmente nominare un commissario *ad acta*.

L'importanza della tempestiva approvazione del rendiconto di gestione è stata valorizzata anche dal decreto-legge n. 174/2012 e s.m., convertito dalla legge n. 213/2012, in base al quale, se il conto consuntivo non viene approvato entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo, si applica la procedura prevista dall'art. 141, c. 2, del decreto legislativo n. 267/2000, che può portare allo scioglimento del consiglio comunale (art. 227, c. 2-bis, del decreto legislativo n. 267/2000).

Con riferimento all'ordinamento regionale, va evidenziato che l'art. 49 della legge provinciale n. 18/2015 ha recepito diversi articoli del citato decreto legislativo n. 267/2000, tra cui anche l'art. 227, prevedendo, tuttavia, che, in caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il termine fissato dalla norma nazionale (ordinariamente fissato al 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio finanziario di riferimento; per il rendiconto 2019, al 30 giugno 2020), *"si applica la*

*disciplina dettata dall'ordinamento regionale sugli enti locali*" (v. art. 53 della legge provinciale n. 18/2015). In particolare l'art. 193 della legge regionale n. 2/2018 e ss. mm. contempla la nomina da parte della Giunta provinciale di un commissario per la predisposizione dello schema di rendiconto e l'assegnazione al Consiglio comunale di un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione; in difetto è previsto l'avvio della procedura di scioglimento del medesimo. Inoltre, l'art 192 contempla l'eventuale attivazione del potere sostitutivo della Giunta provinciale, a mezzo del commissario, nel caso in cui il comune ometta di compiere atti obbligatori per legge.

Inoltre, *"la mancata approvazione del rendiconto costituisce sintomo di criticità o di difficoltà dell'ente locale di fare corretta applicazione della normativa e dei principi contabili che disciplinano l'intera materia, atteso che il rendiconto della gestione rappresenta un momento essenziale del processo di pianificazione e di controllo sul quale si articola l'intera gestione dell'ente, in grado di contenere informazioni comparative e di misurare i valori della previsione definitiva confrontandoli con quelli risultanti dalla concreta realizzazione dei programmi e degli indirizzi politici, vale a dire dei risultati, valutandone eventuali scostamenti ed analizzandone le ragioni"* (Sez. Veneto, deliberazione n. 367/2018/PRSE).

Peraltro, il Comune di Bedollo, oltre ad avere approvato in ritardo il rendiconto, ha anche inviato i dati in BDAP senza rispettare i termini di legge.

A tale riguardo, si rappresenta che il citato art. 13 della legge n. 196/2009 (rubricato "Banca dati delle amministrazioni pubbliche"), così prevede: *"Al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché per acquisire gli elementi informativi necessari alla ricognizione di cui all'articolo 1, comma 3, e per dare attuazione e stabilità al federalismo fiscale, le amministrazioni pubbliche provvedono a inserire in una banca dati unitaria istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, accessibile all'ISTAT e alle stesse amministrazioni pubbliche [...] i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle operazioni gestionali, nonché tutte le informazioni necessarie all'attuazione della presente legge."*.

La BDAP risponde, pertanto, all'esigenza di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, assurgendo così a strumento di rilevazione e misurazione dei dati contabili e, quindi, *"di conoscenza e di trasparenza delle grandezze della finanza pubblica attraverso cui favorire anche il confronto tra amministrazioni ed enti della stessa natura"* (Atto Senato 1937, 2009).

E ciò anche in attuazione delle esigenze sottese all'armonizzazione dei bilanci pubblici, *"finalizzata a realizzare l'omogeneità dei sistemi contabili per rendere i bilanci delle amministrazioni aggregabili e confrontabili, in modo da soddisfare le esigenze informative connesse a vari obiettivi quali la programmazione economico-finanziaria, il coordinamento della finanza pubblica, la gestione del federalismo fiscale, le verifiche del rispetto delle regole comunitarie, la prevenzione di gravi irregolarità idonee a pregiudicare gli equilibri dei bilanci"* (Corte costituzionale, sentenza n. 184 del 2016).

Inoltre, con la deliberazione n. 111/2017/INPR, questa Sezione aveva già richiamato l'attenzione dei Comuni della Provincia di Trento sull'indefettibilità dell'adempimento dell'invio dei dati contabili in BDAP, ribadendo che *“per garantire l'esercizio della funzione di controllo esterno attribuita dall'ordinamento giuridico alla Magistratura contabile (art. 1, commi 166 e seguenti della Legge n. 266/2005 e art. 148-bis del Tuel), è necessario che gli Enti locali del Trentino trasmettano alla BDAP i rendiconti 2016 armonizzati ai sensi del ridetto art. 227, c. 6, del Tuel, norma peraltro espressamente recepita nell'ordinamento locale dall'art. 49, c. 2, della L.p. n. 18/2015.”*.

Tanto premesso, si osserva che il legislatore ha stabilito, con l'art. 9, c. 1-quinquies, del d.l. n. 113/2016, nella versione successiva alle modifiche introdotte con la legge n. 145/2018 (art. 1, c. 904), il divieto di assunzione per gli enti locali, tra l'altro, in caso di mancato rispetto del termine di trenta giorni, decorrente dalla data prevista per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, *“per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato.”*.

A fronte dell'inosservanza di detto inadempimento, la norma pone un chiaro divieto agli enti locali di *“procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.”*.

In tale logica, si è anche paventato come elusivo del divieto *de quo*, il ricorso, da parte dell'amministrazione inadempiente, all'istituto del comando (cfr. Sezione Abruzzo, delibera n. 103/2017/PAR).

La norma, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 3-ter. c. 1. del d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2021, n. 113, e dall'art. 14-ter, c. 1. del d.l. 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla l. 13 gennaio 203, n. 6, ha, peraltro, previsto che *“Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi, e del settore sociale, nonché lo svolgimento delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nei comuni delle isole minori ....”*.

A seguito di specifica richiesta istruttoria, il Comune di Bedollo ha giustificato il mancato rispetto del termine di approvazione del rendiconto e del tempestivo inserimento dei dati in BDAP (avvenuti, rispettivamente, in data 3 agosto 2022 e in data 22 luglio 2022) con le gravi carenze di personale che hanno riguardato l'addetto all'ufficio demografico e ai servizi cimiteriali, le cui funzioni sono svolte da una persona assunta a tempo determinata con proroga fino al 15 maggio

2022. Per assicurare le funzioni dell’ufficio demografico e servizi cimiteriali, la Giunta comunale ha deciso di autorizzare la sottoscrizione di un accordo amministrativo con il Comune di Segonzano per la messa a disposizione dal 9 maggio 2022 al 1° novembre 2022 di un assistente a indirizzo amministrativo, cat. C base, a tempo parziale per 20 ore settimanali, al fine di garantire il necessario affiancamento nello svolgimento delle mansioni specifiche e un adeguato e corretto passaggio delle consegne in capo all’ufficio anagrafe, stato civile, elettorale e commercio e servizi cimiteriali (come da verbale di deliberazione della Giunta comunale n. 42 di data 5 maggio 2022).

Talune Sezioni, nelle pronunce finora rese in sede consultiva o di controllo sugli enti locali, hanno evidenziato il carattere sanzionatorio della disposizione di cui all’art. 9 del d.l. n. 113/2016, nei termini di *“sanzione “diretta” per l’ente inadempiente (ancor prima che per gli amministratori/dipendenti) ovvero l’impossibilità di una qualsivoglia spesa per il personale fino all’approvazione (tardiva) degli atti contabili principali”* (Sez. Abruzzo, delibera n. 103/2017 cit.; in senso conforme, *ex multis*, Sezione Puglia, deliberazione n. 98/2018/PAR; Sezione Piemonte, deliberazione n. 136/2018/PRSE; Sezione Veneto, deliberazione n. 2/2019/PRSP; Sezione Sardegna, n. 56/2019/PRSE).

La disposizione in esame, adoperando il termine *“sanzione”* nel disposto del comma 1-octies, disvelerebbe invero una *ratio legis* sanzionatoria e preclusiva di qualsivoglia spesa afferente il personale, tanto da aver stigmatizzato, il legislatore, persino condotte della p.a. *“elusive”* del divieto, con un vero e proprio *“blocco”* delle risorse per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale per tutto il periodo in cui perdura l’inadempimento, ovverosia *“nell’arco temporale che si dispiega dalla scadenza dei termini per l’approvazione dei documenti contabili fondamentali indicati dal legislatore e fino al momento dell’approvazione tardiva.”* (Sezione Piemonte, deliberazione n. 136/2018/PRSE).

Ancora più chiara è la deliberazione della Sezione Campania n. 80/2018/PAR, secondo cui *“La voluntas che il legislatore vuole perseguire con il divieto in esame è, infatti, la cessazione dell’inerzia dell’ente inadempiente, legislativamente stigmatizzata con un regime sanzionatorio particolarmente gravoso - il divieto assoluto di assunzione di qualunque genere – che non tollera eccezioni di alcun tipo (comma 1-quinquies cit.). Fin tanto che perdurano i predetti inadempimenti, vigente il divieto normativo de quo, ogni tipo di assunzione è vietato al fine di paralizzare qualsivoglia impiego delle risorse pubbliche; ciò a prescindere dal titolo contrattuale in concreto adottato per le assunzioni - se ed in quanto finalizzato all’incameramento di unità lavorative - [anche se] il soggetto incaricato non “innovi” il tipo di prestazione svolta [...] e resti nei limiti del budget originariamente previsto [...].”*.

La Sezione giurisdizionale regionale per le Marche, con la sentenza n. 41 del 18 febbraio 2020, ha riconosciuto la responsabilità dei funzionari di un comune che, nell’ambito dei diversi ruoli rivestiti, avevano consentito la stipula di contratti di lavoro per assunzioni a tempo determinato durante il periodo di ritardata approvazione del bilancio consolidato, in violazione del divieto posto dall’art. 9, c. 1-quinquies, del d.l. n. 113/2016.

Nella sentenza, si afferma che: *“appare evidente come le disposizioni in questione prevedano una misura estrema per l'amministrazione interessata e sono chiaramente indirizzate a stimolare, nell'ottica del conseguimento di una sana gestione delle risorse finanziarie, il perseguimento degli obiettivi di trasparenza e chiarezza nella rappresentazione della situazione economica e patrimoniale dell'ente locale al fine di stimolare la più ampia responsabilizzazione nei diversi livelli di governo dell'ente locale e si atteggiano quali norme rispondenti a garantire il coordinamento della finanza pubblica e l'armonizzazione dei bilanci, anche al fine di garantire il rispetto dei principi di cui all'art.81 della Costituzione. (cfr. Corte cost. 9 gennaio 2018, n.49).* Pertanto, la violazione dei termini per l'approvazione del bilancio consolidato, dato non in discussione, ha automaticamente fatto scattare l'imposto divieto la cui violazione comporta l'assunzione illecita di spese e, conseguentemente un documento erariale per l'amministrazione.”.

Nella fattispecie in esame, appare necessario richiamare anche la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 15 giugno 2020 n. 10/2020/QMIG, che si è soffermata sull'istituto previsto dall'art. 14 del CCNL 22 gennaio 2004 del comparto Regioni - Enti locali (recante *“Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione”*) e attualmente disciplinato nell'ordinamento nazionale dall'art. 1, c. 124, della legge n. 145/2018.

Si tratta dell'istituto nella prassi denominato *“scavalco condiviso”*, quale formula organizzativa che consente ai Comuni di utilizzare, per periodi predeterminati, personale assegnato da altri Enti del comparto, previo assenso del dipendente, al fine di porre rimedio, nelle more dell'attivazione di procedure di assunzione, all'eventuale carenza di figure professionali, così garantendo la regolarità dei servizi istituzionali dell'ente.

La Sezione delle Autonomie ha esaminato il problema della riconducibilità, o meno, nell'ambito delle assunzioni vietate dall'art. 9, c. 1-quinquies, del d.l. n. 113/2016 e s.m., di questa peculiare fattispecie di utilizzo a tempo parziale, e, nei limiti dell'orario d'obbligo, del personale dipendente di altra amministrazione.

Dopo avere ricordato la funzione *“sanzionatoria-interdittiva”* della summenzionata disposizione, la Sezione delle Autonomie ha evidenziato che l'istituto dello *“scavalco condiviso”* presenta un'ontologica diversità strutturale rispetto alla fattispecie di *“assunzioni”* colpite dal divieto, escludendo che il ricorso a tale modulo organizzativo possa costituire una elusione al divieto di assunzioni.

Ha quindi enunciato il seguente principio di diritto:

*“Il divieto contenuto nell'art. 9, comma 1-quinquies, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, non si applica all'istituto dello *“scavalco condiviso”* disciplinato dall'art. 14 del CCNL del comparto Regioni - Enti locali del 22 gennaio 2004 e dall'art. 1, comma 124, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, anche nel caso comporti oneri finanziari a carico dell'ente utilizzatore”.*

Alla luce di quanto sopra, questa Sezione, rilevato che il comune non ha effettuato assunzioni nel periodo del ritardo, ribadisce comunque la necessità di un rigoroso rispetto dei termini circa l'approvazione dei bilanci e dell'invio dei dati alla BDAP.

6. In relazione ai rapporti finanziari tra comune e organismi partecipati, si rammenta che l'art. 11, c. 6, lett. j, del d.lgs. n. 118/2011 e s.m. dispone che gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e con le società controllate e partecipate devono essere oggetto di apposita informativa (asseverata dai rispettivi organi di revisione), quale obbligatorio allegato del rendiconto, che evidenzi analiticamente e motivatamente le eventuali discordanze, rispetto alle quali l'ente deve assumere i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.

Anche in precedenza, l'art. 6, c. 4, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, prevedeva, per i comuni e le province, l'allegazione al rendiconto di gestione di una nota informativa contenente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra l'ente e le società partecipate.

Il questionario redatto dall'organo di revisione, riporta che il prospetto riassuntivo dei rapporti finanziari del comune con i propri organismi partecipati, non ha riguardato la totalità delle partecipazioni dirette, indirette o di controllo rilevanti ai fini dell'adempimento e pertanto non è stata evidenziata la presenza della doppia asseverazione delle partite di credito e debito dell'ente con i propri organismi partecipati. In sede istruttoria, è stato chiesto di chiarire se la verifica dei rapporti di debito/credito con gli organismi partecipati sia stata completata, atteso l'obbligo di doppia asseverazione richiesto da parte dei rispettivi organi di controllo.

Nel riscontro istruttorio l'amministrazione ha evidenziato che *"la verifica è stata definita"*.

In ordine al profilo della mancata asseverazione dei dati da parte dell'organo di revisione delle società partecipate, si è già espressa la Sezione delle autonomie con deliberazione n. 2/2016/QMIG, secondo cui, sia in base alla previgente disciplina, sia alla luce della nuova disciplina del d.lgs. n. 118/2011, è sempre necessaria la doppia asseverazione dei debiti e dei crediti da parte dell'organo di revisione dell'ente territoriale e di quello dell'organismo controllato, al fine di evitare eventuali incongruenze e garantirne una piena attendibilità. Tale adempimento, peraltro, risponde ai principi di buona amministrazione e di veridicità dei bilanci dell'ente locale e delle società partecipate (Corte costituzionale, sentenza n. 239/2012), considerato, altresì, che *"nel settore della finanza pubblica allargata le partite creditorie e debitorie afferenti alle relazioni tra enti pubblici [...] debbano essere*

*rappresentate nei rispettivi bilanci in modo preciso, simmetrico, speculare e tempestivo"* (Corte costituzionale, sentenza n. 246/2012).

7. Dall'esame della documentazione trasmessa dal comune per la verifica del consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2021 (questionario, relazione dell'organo di revisione, dati inseriti in BDAP, rendiconto), sono emerse delle incongruenze o disallineamenti nelle informazioni riportate nei diversi documenti, come puntualmente evidenziati nella nota istruttoria inviata all'ente e all'organo di revisione dal magistrato istruttore.

Nelle deduzioni, l'ente ha confermato che il disallineamento tra il prospetto degli equilibri di bilancio presente nel parere del revisore sullo schema di rendiconto 2021 e quello presente in BDAP è dovuto all'acquisizione da parte del revisore, in sede di redazione del parere, della versione non definitiva del rendiconto 2021. E' stata operata successivamente una operazione di correzione delle tabelle presenti nel parere che non ha però coinvolto, per dimenticanza, le tabelle degli equilibri. Mentre il disallineamento dell'importo del debito di finanziamento tra questionario e stato patrimoniale è relativo a un refuso derivante dal valore al 1 gennaio 2020. L'ente ha aggiunto in merito all'ultimo caso che "*Tale incongruenza sarà allineata nel rendiconto 2022 all'esatto importo in carico all'ente.*".

La puntuale stesura dei documenti e la perfetta corrispondenza dei valori e delle informazioni riportate negli stessi, rispetto al rendiconto approvato dal Consiglio comunale, risponde non soltanto all'esigenza di una corretta informazione a tutte le parti interessate, ma riveste un ruolo di fondamentale importanza, che determina responsabilità e conseguenze di natura politico-amministrativa e tecnico-contabile, nell'ipotesi di mancata/incompleta/errata compilazione o di omessa trasmissione ai destinatari interessati (per quanto riguarda il mancato invio del questionario, *cfr.* Sezione di controllo per la Regione Sardegna n. 71/2019).

Sulla necessità di assicurare puntualità e precisione nella redazione dei documenti di programmazione e rendicontazione (e relativi allegati), è opportuno ricordare che la Corte costituzionale ha definito il bilancio come "bene pubblico" (Corte cost. n. 184/2016), la cui funzione è quella di riassumere e rendere certe le scelte dell'ente territoriale, sia con riferimento alle entrate, sia con riguardo agli interventi attuativi delle politiche pubbliche, in modo tale che chi è chiamato ad amministrare una determinata collettività sia sottoposto al giudizio finale concernente il confronto tra quanto programmato e quanto realizzato.

Relativamente all'aggiornamento della banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP), già in precedenza si è fatto cenno alle disposizioni sanzionatorie previste dall'ordinamento nel caso di mancato o ritardato invio delle informazioni (art. 9, c. 1-quinquies, del d.l. n. 113/2016).

Occorre ora richiamare l'attenzione su quanto previsto dall'art. 18, c. 2, del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, che dispone quanto segue: *"le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 trasmettono i loro bilanci preventivi ed i bilanci consuntivi alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche, secondo gli schemi e le modalità previste dall'art. 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196."*.

Inoltre, l'art. 1, c. 6, del d.m. 12 maggio 2016 prevede che la trasmissione del consuntivo alla BDAP da parte degli enti locali assolve anche all'obbligo di invio telematico del rendiconto e relativi allegati alla Corte dei conti, ai sensi dell'art. 227, c. 6, del TUEL.

Il punto 1 della deliberazione n. 9/SEZAUT/2020/INPR, con la quale sono state approvate le linee guida e il relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'art. 1, cc. 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 - Rendiconto della gestione 2019, sottolinea che *"Nel nuovo sistema dei controlli interni, delineato dal d.l. n. 174/2012, è attribuita all'organo di revisione una funzione, anche, a tutela di interessi generali dello Stato ordinamento, infatti, il revisore dell'ente è titolare degli obblighi e delle responsabilità connessi alla funzione, non solo nell'interesse dell'ente locale affidatario, ma con riferimento a un più ampio interesse pubblico alla sana e corretta gestione."*.

Viene specificato, poi, ulteriormente, che *"L'obiettivo cui si deve tendere nella prospettiva dell'amministrazione digitale è la piena conformità dei dati inseriti nelle banche dati con i documenti, prodotti dai software gestionali dei singoli enti, che sono oggetto di approvazione da parte degli organi di governo e consiliari. A tal fine – ed in vista del compiuto svolgimento da parte delle Sezioni regionali dei prescritti controlli – è compito dell'Organo di revisione verificare la coerenza tra i dati attestati nel rendiconto approvato dal Consiglio dell'ente con quelli indicati nel questionario annesso alle presenti linee guida nonché con gli omologhi dati trasmessi alla BDAP."*.

Gli organi di revisione contabile vigilano costantemente sul rispetto dei principi contabili del d.lgs. n. 118/2011, tenendo anche conto degli indirizzi interpretativi forniti dalla Sezione delle autonomie in materia di contabilità armonizzata.

Inoltre, in una prospettiva estesa ai risultati della gestione, spetta agli stessi esprimere anche valutazioni in ordine all'efficacia delle politiche adottate ed alla qualità dei servizi resi dagli enti controllati, ponendo a raffronto i risultati conseguiti con gli obiettivi programmatici originariamente dagli stessi definiti.

Il tempestivo e corretto aggiornamento della BDAP, da parte delle amministrazioni pubbliche, costituisce presupposto indefettibile per consentire alla Corte dei conti di esercitare le proprie funzioni di controllo sugli andamenti di finanza pubblica; ulteriormente, si rileva che le informazioni richieste nel questionario sono state nel tempo significativamente ridotte proprio in ragione della effettiva possibilità di utilizzare le banche dati, correttamente alimentate.

8. Nel corso dell'esercizio 2021, il comune ha registrato un incremento della spesa corrente del 18,92% rispetto all'anno 2020, superiore all'incremento mediamente rilevato in tale anno per i comuni trentini.

Si osserva, inoltre, che il suddetto incremento della spesa ha fatto seguito al precedente aumento del 1,49% rilevato nel 2020 sul 2019. Nel riscontro istruttorio, l'Amministrazione ha giustificato l'incremento della spesa corrente alla maggiore spesa del personale con ripercussioni anche sulle imposte a carico dell'ente, al riavvio delle attività in presenza, dopo la pandemia, a costi di sgombero neve e all'erogazione di contributi alle attività produttive assegnati nel 2020 *ex d.p.c.m. 24 settembre 2020*.

Tenuto conto dell'evoluzione in espansione della spesa corrente, appare necessario che l'ente assicuri una costante azione di contenimento, con particolare riferimento alle spese di natura non obbligatoria, e ponga in essere un continuo monitoraggio sulle altre spese per migliorare l'efficienza dei processi di erogazione dei servizi, senza incidere sulla qualità degli stessi, al fine di assicurare gli obiettivi di efficientamento posti dalle direttive provinciali in materia.

9. Nel corso dell'istruttoria è stato effettuato il monitoraggio dei finanziamenti del PNRR, del PNC e del REACT stanziati a favore del comune in qualità di soggetto attuatore.

In particolare, dalla piattaforma ReGIS sono stati estratti gli interventi di pertinenza dell'ente con richiesta di trasmettere, per ciascuno, una breve relazione circa lo stato di avanzamento dei medesimi, il rispetto del cronoprogramma e l'ammontare delle somme eventualmente incassate a titolo di anticipo entro la data del 31 dicembre 2022.

Nell'ipotesi di mancato rispetto delle scadenze previste, è stata richiesta l'illustrazione delle ragioni che hanno determinato la criticità.

Inoltre, si è provveduto a incrociare i progetti in carico al comune con quelli segnalati dalla Sezione delle Autonomie nel "Dossier" di cui alla delibera n. 18/SEZAUT/2022/INPR, al fine di verificare il puntuale aggiornamento della piattaforma ReGIS, come previsto dalla vigente normativa.

Di seguito si sintetizzano gli esiti del monitoraggio:

CODICE	CUP	DESCRIZIONE	REGIS/D OSSIER/C OMONUE	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR	SOMME INCASSATE A TITOLO DI ANTICIPO	ESITO MONITORAGGIO
M1C1I1.4.1	I11F22001380006	Cittadino informato e cittadino attivo - Miglioramento usabilità servizi pubblici digitali	C	79.922	79.922	-	L'ente comunica che sta rispettando le scadenze previste dal PNRR
M1C1I1.4.3	I11F22002830006	Servizi piattaforma Pago PA e applicazione IO	R	5.103	5.103	-	L'ente comunica che sta rispettando le scadenze previste dal PNRR
M1C1I1.4.4	I11F22002500006	Rafforzamento adozione piattaforme nazionali di identità digitale	R	14.000	14.000	-	L'ente comunica che sta rispettando le scadenze previste dal PNRR
M2C4I0202	I11F22002500006	Lavori di manutenzione straordinaria della strada dei Ronchi in pf. 4130/4	R	100.000	100.000	-	I lavori sono terminati e rendicontati in TBEL. Transitati sui fondi PNRR il comune sta provvedendo agli adempimenti e caricamento su ReGIS
M2C4I2.2	I13G20000020001	Riqualificazione ed efficientamento illuminazione pubblica in via Cavour, Ceramont e D.Alighieri	R	50.000	50.000	-	I lavori sono terminati e rendicontati in TBEL. Transitati sui fondi PNRR il comune sta provvedendo agli adempimenti e caricamento su ReGIS
M4C1I0303		Adeguamento antisismico e riqualificazione energetica della scuola primaria di Bedollo	D	1.834.800	-	-	L'ente ha comunicato che il progetto pur essendo stato valutato positivamente non è rientrato nella concessione dei finanziamenti per esaurimento fondi

In particolare, per i primi tre interventi indicati nella tabella (CUP I11F22001380006, CUP I11F22002830006, CUP I11F22002500006), l'Ente dichiara di rispettare le scadenze previste dal PNRR e che alla data del riscontro istruttorio (20 marzo 2023) non è stato ancora incassato nulla, trattandosi di interventi la cui liquidazione avverrà a saldo.

A titolo di aggiornamento, in data 31 luglio 2023 (prot. Cdc n. 1593), è pervenuta la tabella PNRR allegata al Questionario preventivo 2023-2025 del comune di Bedollo, riferita alla situazione interventi al 30 giugno 2023.

Raffrontando i dati forniti in istruttoria con la tabella, oltre ad eventuali aggiornamenti, non si riscontrano differenze significative.

10. In sede istruttoria, è stato chiesto di chiarire gli importi finanziati nel corso dell'anno 2021 per ristori Covid, in quanto nella relazione del revisore veniva riportato l'importo di euro 27.968,20, mentre l'ammontare finanziato dalla Provincia e comunicato dalla stessa alla Sezione è pari a euro 20.892,20.

Nelle deduzioni è stato riferito che la differenza è relativa ai ristori ex art. 106 DL n. 34/2020 erogati dalle amministrazioni centrali, evidenziando che tali importi non transitano nel bilancio provinciale.

## **PQM**

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Trentino-Alto Adige  
sede di Trento

### **ACCERTA**

le criticità poste in parte motiva, rilevate nell'esame del rendiconto per l'esercizio 2021 del Comune di Bedollo;

### **DISPONE**

che l'Amministrazione comunale adotti le misure correttive e le iniziative necessarie:

- ad effettuare tempestivamente le necessarie analisi in raccordo con i propri organismi partecipati per riconciliare le partite di debito e credito e ad adempiere tempestivamente all'obbligo di cui all'art. 11, c. 6, lett. j), del d.lgs. n. 118/2001, inerente alla doppia asseverazione dei debiti e crediti reciproci tra l'ente e gli organismi partecipati;
- ad assicurare accuratamente l'allineamento dei dati contabili riportati nella relazione dell'organo di revisione, nel questionario, nella BDAP e nel rendiconto;
- ad assicurare il contenimento delle spese di natura non obbligatoria, nonché il monitoraggio delle altre spese, al fine di migliorare l'efficienza dei processi di erogazione garantendo il rispetto degli standard di qualità dei servizi resi alla cittadinanza;
- ad assicurare la gestione degli interventi finanziati con i fondi del PNRR nel puntuale rispetto dei cronoprogrammi, atteso che l'eventuale mancata osservanza determina la perdita del finanziamento. Per le eventuali somme erogate a titolo di anticipo, si raccomanda l'attivazione dei vincoli sulla cassa, ai sensi dell'art. 180, c. 3, lett. d), del TUEL, qualora i pagamenti per l'attuazione dei progetti non abbiano superato le somme anticipate.

I provvedimenti e le misure correttive adottati dall'Ente, in esito alla presente deliberazione, al fine di rimuovere le criticità evidenziate, dovranno essere oggetto di specifica trattazione da inserire nella relazione al rendiconto dell'esercizio 2023 e saranno valutati nell'ambito delle successive attività di monitoraggio.

Quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di verifica, non attiene alla regolarità dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

### **ORDINA**

la trasmissione di copia della presente deliberazione:

- al Presidente del consiglio comunale, al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di Bedollo (Tn), con pec tramite l'applicativo ConTe;
- al Presidente della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, al Presidente della Provincia autonoma di Trento e al Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali della Provincia di Trento, a cura del dirigente della segreteria.

Ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la presente pronuncia sarà pubblicata sul sito *internet* del Comune di Bedollo.

Così deciso, nella Camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2023.

Il Magistrato relatore

Gianfranco BERNABEI

*(firmato digitalmente)*

Il Presidente

Pres. Anna Maria Rita LENTINI

*(firmato digitalmente)*

Depositata in segreteria

Il Dirigente

Dott Aldo PAOLICELLI

*(firmato digitalmente)*